

D.d.L. "Modificazioni della L.R. 20.4.1985, n.21 concernente incentivazione dell'associazionismo economico tra le imprese artigiane della Regione e proroga dei termini di presentazione delle domande"

RELATORE: Isabella MASSAFRA

Signor Presidente,

Colleghi Consiglieri,


la legge regionale n. 21 del 1985 concernente "Incentivazioni dell'Associazione economica tra imprese artigiane", in fase di applicazione ha evidenziato alcuni problemi.

Il più rilevante è stato quello della difficoltà di diffondere presso le imprese artigiane le nuove opportunità che la legge offriva utilizzando lo strumento dell'associazionismo economico. Tra l'altro le stesse modalità di erogazione dei contributi, alla luce dell'esperienza non sono risultate adeguate, pertanto il Governo ha predisposto un disegno di legge di modifica con il quale si prevede la proroga dei termini di presentazione delle domande nonché la modifica della percentuale e del tetto massimo dei contributi concedibili per l'attività di promozione prevista dalla lettera e) - art. 6 - della legge 240/81.

Si è introdotta la possibilità per i Consorzi di chiedere, sempre per l'attività promozionale il 75% delle spese ammissibili per soli tre esercizi finanziari anche non consecutivi perchè un maggiore importo del contributo si manifesta quando l'attività consortile è nel suo pieno sviluppo e non invece nel momento dell'avvio.

Nel corso dell'esame della situazione, anche in riferimento all'utilizzo delle somme stanziare in bilancio per lo sviluppo di iniziative volte a realizzare aree artigiane attrezzate nei Comuni pugliesi si è rilevato che i Consorzi incontrano notevoli difficoltà e che nel contempo i Comuni, nonostante le loro competenze, non hanno mezzi finanziari. Pertanto la Commissione, con l'astensione del consigliere Mariella, ha ritenuto opportuno introdurre rispetto alla prima stesura, con l'assenso del Governo Regionale, provvidenze a favore dei Comuni a tale scopo.

La Commissione invita il Consiglio ad approvare il disegno di legge così come proposto dalla stessa.

(Isabella Massafra)  


**DISEGNO DI LEGGE: "MODIFICAZIONI DELLA L.R. 20.4.1985, n.21 CONCERNENTE INCENTIVAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO TRA LE IMPRESE ARTIGIANE DELLA REGIONE E PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE".**

**ART. 1**  
**(Proroga termini)**

"I termini di presentazione delle domande di cui agli artt. 3, 5 e 7 della legge regionale 20.4.1985, n. 21, scaduti il 12 agosto ed il 30 settembre 1985 nonché il 30 settembre 1986 e 30 settembre 1987 sono prorogati fino a 60 (sessanta) giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge".

**ART. 2**

Il primo ed il secondo comma dell'art.7 della L.R. 20.4.1985, n.21, sono sostituiti dai seguenti:

"Al consorzio che ha per scopo l'esercizio dell'attività indicata alla lett. e) dell'art.6 della legge 21.5.1981, n.240, è concesso un contributo finanziario per lo svolgimento della relativa attività.

Il contributo è stabilito nella misura del 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili. La misura percentuale del contributo è elevata dal 50% al 75% delle spese ammissibili per l'attività promozionale del consorzio da svolgersi in tre esercizi finanziari anche non consecutivi.

Il contributo non potrà comunque superare l'importo di f. 200 milioni per ogni consorzio e per ogni esercizio di applicazione della presente legge nei limiti del relativo stanziamento di bilancio".

**ART. 3**

Al primo comma dell'art. 9 della L.R. 20.4.1985, n.21, dopo la parola: "I progetti presentati" e prima delle parole "dai consorzi" aggiungere le seguenti altre: "dai comuni e" in modo che l'inizio del comma risulti il seguente: "I progetti presentati dai comuni e dai consorzi....".

**ART. 4**

Dopo il 5° ed ultimo comma dell'art. 9 della L.R. 20.4.1985, n.21, si aggiunge il seguente 6° comma <sup>legge</sup> "I progetti presentati dai comuni ai sensi dell'art. 5 della presente legge ed agli effetti del primo comma del presente articolo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, degli spazi pubblicitari o destinati ad attività collettiva, a verde pubblico o parcheggio sono ammesse a contributo nella misura percentuale del 50% e nell'importo massimo di f. 500 milioni per ogni comune e per ogni anno di applicazione della presente legge e nei limiti del relativo stanziamento di bilancio".

.../...

ART. 5

"Al finanziamento della maggiore spesa prevista in f. 450.000.000 (quattrocentocinquantamiloni) per gli effetti di cui all'art.2 ed in f. 2.000.000.000 (duemiliardi) per gli effetti di cui all'art.4 della presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziario in corso con i fondi già stanziati al Cap. 0702210 ed al Cap. 0702205 del bilancio di previsione 1987<sup>8</sup> e per gli esercizi successivi con i corrispondenti capitoli dei bilanci regionali ai sensi dell'art. 19 della L.R. 30.5.1977, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni".

0231010 0031030

Consiglio Regionale  
della Puglia

4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 114 del 11/11/87

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 11/11/87 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 18/11/86  
D.D.L. " MODIFICAZIONI DELLA L.R. 20.4.85, N. 21, CONCERNENTE L'INCENTIVAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO TRA IMPRESE ARTIGIANE DELLA REGIONE E PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE"  
(n.a.c. 89/A)
2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere **FAVOREVOLE** sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni: /

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA ALLE VOTAZIONI;

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: CAVALLO, BIANCO, TEDESCO, MASSAFRA, PIZZICOLI (SOST. DI RODI)  
MASTRANGELO

contrari: /

di astensione: MARIELLA

5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: MASSAFRA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(dr. BENY CASSANO)

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1. Commissione I  
Il testo...

**I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Decisione n.24/P del 25.11.87

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 25.11.87 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 19.11.87.

- D.D.L. "Modificazione dalla L.R. 20.4.85.n.21, concernente l'incentivazione dell'associazionismo economico tra imprese artigiane della Regione e proroga dei termini di presentazione delle domande".

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

- favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.
- rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Festinante, Iafrate, Mansueto, Marinelli, *Em*  
Marzo.

contrari: